

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **75/1988** (ECLI:IT:COST:1988:75)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **10/12/1987**; Decisione del **14/01/1988**

Deposito del **21/01/1988**; Pubblicazione in G. U. **03/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10249**

Atti decisi:

N. 75

## ORDINANZA 14-21 GENNAIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 907 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Tittarelli Fulvio e dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo

Casavola;

Ritenuto che nel procedimento civile diretto al riconoscimento di un trattamento pensionistico più favorevole, iniziato da Tittarelli Fulvio nei confronti dell'I.N.P.S., il Pretore di Roma, sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa dell'I.N.P.S. ai sensi del combinato disposto degli artt. 444, primo comma, e 5 del codice di procedura civile, constatato che l'attore al momento della proposizione della domanda risiedeva all'estero, con ordinanza emessa il 23 ottobre 1985, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura civile, che, per le cause in materia di assistenza e di previdenza obbligatorie, determina il foro territorialmente competente in riferimento al luogo di residenza dell'attore;

che il giudice a quo osserva come la norma denunciata, dettando un criterio inderogabile di competenza territoriale, ponga l'attore, siccome residente all'estero, nell'impossibilità di adire il giudice italiano a difesa dei propri diritti con conseguente violazione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione, per il quale tutti debbono potere agire in giudizio a tutela dei diritti e degli interessi legittimi, nonché dell'art. 25, primo comma, il quale impone che siano prefissati i criteri per la competenza in relazione a qualsiasi controversia da instaurarsi davanti al giudice italiano, ed infine dell'art. 3, primo comma, in quanto i cittadini italiani residenti all'estero, in materia previdenziale, sarebbero esclusi dalla tutela giurisdizionale;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituite le parti private concludendo l'attore per l'infondatezza e rimettendosi l'I.N.P.S. alla decisione della Corte;

che l'Avvocatura dello Stato ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza di rimessione, nessuna lesione o limitazione del diritto di difesa deriva dalla norma censurata all'attore in controversie previdenziali che risieda all'estero, in quanto l'attuale sistema processuale (artt. 444, 413, 18 e 19 c.p.c.) consente di individuare il foro competente per territorio anche nell'ipotesi in cui l'attore sia residente all'estero; e tanto per il richiamo operato dall'art. 444 all'art. 413 e da quest'ultimo all'art. 18 del codice di procedura civile, prefigurante in subordine l'ipotesi della competenza del giudice del luogo in cui ha residenza, domicilio e dimora o sede la controparte quando risulti inapplicabile il foro speciale e inderogabile della residenza dell'attore;

che, pertanto, nessuna vanificazione del diritto di difesa (artt. 24 e 25 Cost.) è ravvisabile nella fattispecie in esame; né alcuna violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), il quale non esclude, come è pacifica giurisprudenza di questa Corte, un trattamento diversificato di situazioni non eguali;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*